

# CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

## **REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 3° TRIMESTRE 2020**

## **NOTA INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

---

*RISERVATO*



Savona, 31 ottobre 2020

# **REPORT ATTESTANTE LO STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## **SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2020**

### **PREMESSA E BREVE RELAZIONE DI CONTESTO**

Al fine di consentire agli enti locali azionisti della scrivente società, a proprietà totalmente pubblica e già affidataria “in house providing” del Servizio idrico integrato per l’Ambito territoriale ottimale savonese Centro Ovest 1, in qualità di Gestore unico, l’esercizio del prescritto controllo analogo sulle attività della stessa si è convenuto di redigere ed inviare un report periodico attestante lo stato generale di attuazione dei programmi comprensivo di indicazioni sull’andamento economico e finanziario e con evidenziazione di eventuali fatti nuovi di particolare rilevanza.

I report sono redatti trimestralmente e presentati, di norma, entro il mese successivo la scadenza del trimestre solare.

Il 1° marzo 2020 si è avviata formalmente la gestione del SII da parte di APS e sono in corso di approvazione, ma non ancora approvati, gli strumenti di regolazione dei rapporti tra società consorziate e Consortile per cui il documento di programmazione annuale rispecchia una situazione non ancora compiutamente definita.

Dovendo procedere alla redazione del Report trimestrale da inviare agli azionisti si ipotizza che sino al termine dell’esercizio, peraltro ormai prossimo, proseguano le attuali modalità di gestione del servizio. Non essendo stato approvato alcun documento di programmazione economico-finanziaria da parte di APS a valere per l’anno in corso nulla è stato previsto a titolo di contributo per le spese di funzionamento di APS a carico della scrivente.

Il quadro gestionale dei servizi affidati rimane pesantemente condizionato dall’emergenza COVID e dalle misure di contenimento della pandemia che sono state adottate ed i cui effetti sono però ancora da valutare in relazione sia all’impatto sui consumi idrici che sulla morosità degli utenti.

Dai primi dati relativi alle letture di questi mesi estivi si è potuta ipotizzare, a titolo prudenziale, una contrazione generale dei consumi fatturati del 8% su base annua rispetto al 2019 e un aumento della morosità dal 7% al 10% (dato quest’ultimo verbalmente confermato anche dal gestore IRETI sulla base dell’andamento degli incassi estivi). Nonostante le richieste avanzate la IRETI non è stata ancora in grado di fornirci un’ipotesi di previsione dei consumi finali 2020 per cui le previsioni contenute nel presente Report sono basate su proiezione di dati parziali che potranno essere confermati soltanto in sede di redazione del bilancio 2020. Peraltro non si è in grado al momento di fare valutazioni più precise anche per l’incertezza in ordine a quello che potrà succedere negli ultimi due mesi dell’anno e, in particolare, nel periodo natalizio.

Al momento le misure conseguenti all'emergenza hanno comportato per l'azienda il sostenimento di costi diretti non previsti e non prevedibili a budget pari a oltre 54 mila euro solo per l'acquisto di presidi specifici e costi per la sanificazione degli ambienti.

Sebbene l'avvio formale della gestione del SII da parte di APS non abbia avuto nel 2020 impatti significativi sulle modalità gestionali dei servizi si è reso necessario affrontare il tema della regolazione delle partite arretrate con i Comuni azionisti rimasto "congelato" dal 2018 ad oggi (per effetto di decisioni assunte nelle successive Assemblee degli azionisti di fine anno che hanno approvato i Piani annuali dal 2018 ad oggi) nelle more di una definizione compiuta dell'affidamento del SII che si è ormai conclusa con l'avvio della gestione APS.

Di conseguenza è stato predisposto un Documento di aggiornamento del Piano annuale 2020 che è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 7 ottobre. In conseguenza di ciò è stata convocata l'Assemblea degli azionisti per il giorno 4 novembre 2020 che sarà chiamata a decidere sulla questione.

In merito all'impatto potenziale sui conti della Società delle decisioni che saranno eventualmente assunte dai Soci in sede assembleare, si rimanda al successivo capitolo dedicato alle partite straordinarie che potrebbero trovare rilevanza nel bilancio 2020.

Nonostante il periodo emergenziale si sottolinea come la scrivente abbia proseguito senza soluzione di continuità le attività di istituto legate alla gestione dei servizi idrici proseguendo anche nelle attività di investimento programmate.

Al momento permane una situazione di diffuso utilizzo dell'istituto dello smart working tra il personale impiegato amministrativo e tecnico, utilizzo che non ha però prodotto ripercussioni negative sull'efficienza dell'azione gestoria.

In relazione alle attività propedeutiche alla fusione societaria con gli altri gestori pubblici, prevista entro il 31 dicembre 2021, si evidenzia che la scrivente ha ultimato le attività di due diligence con l'acquisizione dei Report finali che saranno, in prima battuta, consegnati alle altre parti interessate per l'apposizione di osservazioni come previsto dal protocollo di due diligence sottoscritto. Peraltro tale scambio potrà avvenire soltanto nel momento in cui le altre Società ultimeranno le proprie attività. Su tale termine non ci sono state fornite indicazioni.

La scrivente ha altresì provveduto, nei termini utili per la presentazione ad EGATO, a fornire ai consulenti nominati da APS tutte le informazioni ed i dati richiesti da ARERA per la predisposizione della Raccolta dati RQTI e della dichiarazione tariffaria a valere per il periodo MTI-3 mettendo così la consortile, per quanto di competenza della scrivente, nelle condizioni di procedere. Al momento la APS è in fase di redazione della dichiarazione in quanto non tutte le Società consorziate hanno fornito i dati minimi necessari. Peraltro, all'interno di APS è ancora viva la discussione in ordine alla fattibilità dell'applicazione del metodo tariffario ordinario e si sta valutando l'ipotesi di ricorrere al c.d. "schema di convergenza" previsto appositamente per i gestori in fase di aggregazione. In merito agli effetti di tale scelta si rimanda al successivo capitolo che analizza le prospettive economiche.

Nel corso del trimestre la Guardia di Finanza, nel proseguimento delle attività ispettive di cui si è fornita notizia agli azionisti in sede di bilancio 2019, ha notificato un Processo Verbale di

Contestazione, riferibile all'annualità 2015, i cui possibili effetti saranno analizzati nell'ultimo capitolo. Al momento ci è stata annunciata l'ulteriore sospensione delle attività ispettive a causa dell'emergenza pandemica COVID.

Si ricorda inoltre che in relazione agli adempimenti previsti dalla nuova normativa sullo stato di crisi di impresa, il presente documento, analogamente a quelli relativi allo scorso anno, è integrato con l'aggiornamento della proiezione al 31 dicembre del risultato economico della gestione e con la previsione dei flussi di cassa a tale data al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate per il riequilibrio economico e finanziario della gestione aziendale ed assicurarne la continuità.

Il presente documento, unitamente al soddisfacimento delle necessità connesse all'esercizio del controllo analogo da parte degli azionisti, assume quindi lo scopo di strumento di monitoraggio ai fini di cui al periodo precedente.

## STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI

Le attività di investimento sono proseguite con il consueto andamento stagionale anche nei mesi estivi.

Si è portata a termine la procedura per l'affidamento dei lavori di risanamento delle tubazioni site in Corso Svizzera in Comune di Savona e a Celle in località Pecorile che dovrebbero essere avviati nel mese di gennaio del 2021 e risolvere così alcuni dei problemi più rilevanti manifestatisi nel corso degli ultimi anni per numero di rotture occorse in queste tratte.

Al fine di risolvere definitivamente il nodo critico di Corso Svizzera si sta procedendo alla redazione del progetto definitivo per il risanamento completo di una delle due tubazioni di adduzione che corrono parallele fino all'impianto di depurazione di Via Caravaggio. Si ipotizza che tale intervento possa trovare attuazione nell'autunno del 2021.

E' proseguita inoltre l'attività relativa agli studi di fattibilità la cui programmazione aggiornata è evidenziata nella tabella sotto riportata.

Sezione	Comune	Elenco Studi fattibilità/propedeutici	2020	2021	2022
Impianto centrale di Savona	Savona	Studio di fattibilità impianto di trattamento fanghi di depurazione	40.000		
Impianto centrale di Savona	Savona	Incarico della stesura del piano di monitoraggio propedeutico alla presentazione dei documenti di riesame dell'AIA a seguito di emissione BAT	40.000		
Rete di collettamento consortile	Savona-Vado Ligure	Studio di fattibilità scarico a mare stazione S10	50.000		
Aquedotto	comprensorio del finalese	Studio ottimizzazione pompaggio rete idrica (es Varigotti)	9.000	40.000	
Rete di collettamento consortile	tutti i comuni	Rilievo e digitalizzazione delle rete su GIS (fase 1) Modellazione idraulica delle condotte consortili e delle stazioni di sollevamento tratto ponente, levante e comprensorio del finalese e scarico a mare, per valutare la capacità residua della rete (fase 2)		40.000	
Rete di collettamento consortile	tutti i comuni	Studio di fattibilità/Progetto preliminare raddoppio della condotta tra la S11 e l'impianto di depurazione e connessione condotta S17 all'impianto consortile		60.000	
Rete di collettamento consortile	Savona-Quiliano-Bergeggi	Studio di pre-fattibilità nuovo scarico del refluo depurato a mare in prossimità dell'impianto di depurazione di Savona		25.000	
Rete di collettamento consortile	tutti i comuni	Studio di fattibilità della gestione degli scarichi a mare stazioni di sollevamento consortili con adeguamento degli stessi tramite nuove soluzioni impiantistiche		40.000	
Aquedotto	comprensorio del finalese	Studio di fattibilità per l'ottimizzazione dell'approvvigionamento idrico del comprensorio finalese, con riguardo ai punti di carenza idrica (ad esempio valle del Pora) con eventuali valutazioni dell'interconnessione della rete acquedottistica tra Finale Ligure e Calice Ligure		40.000	
Rete di collettamento consortile	tutti i comuni	Valutazione delle capacità residue di collettamento delle reti esistenti e studio delle misure di adeguamento/potenziamento della rete			20.000
Rete di collettamento consortile	tutti i comuni	Valutazione eventuale interconnessione tra il ramo di ponente e la condotta proveniente dal comprensorio del finalese			20.000
Fognatura	Albisola SuP.	Studio di fattibilità per il riassetto della rete fognaria di corso Mazzini e aree limitrofe			20.000
Fognatura	Albisola Sup.	Studio di fattibilità per nuova stazione di sollevamento (S5 bis) per scarico a mare			10.000
			139.000	245.000	70.000

Gli interventi da 2020 1 a 2020 4 oltre al 2020 6 comprendono lavori di manutenzione straordinaria su beni di terzi per complessivi 949.453,66 euro fino ad oggi contabilizzati suddivisi nel seguente modo:

- euro 35.612,05 per lavori su acquedotto di Finale Ligure (intervento 2020 1);
- euro 174312.87 per lavori su acquedotti degli altri Comuni del finalese (intervento 2020 2);
- euro 195.545,40 per lavori su impianti fognari del levante (intervento 2020 3);
- euro 425.942,06 per lavori su impianti fognari del ponente (intervento 2020 4);
- euro 124.903,31 per lavori su impianti di depurazione (intervento 2020 6).

## **SITUAZIONE ECONOMICA DI PERIODO ED ANALISI DELLE PROSPETTIVE DI FINE ESERCIZIO**

Al 30 settembre la situazione economica di periodo relativa alla corrente gestione aziendale, riportata in allegato B, evidenzia un risultato positivo per euro 470 mila circa ulteriormente migliorativo rispetto alle previsioni di inizio anno.

Si allega altresì, sotto la lettera B1, lo Stato Patrimoniale alla data del 30 settembre 2020.

In allegato C si riporta invece la proiezione a fine esercizio che è formulata sulla base dei seguenti assunti:

- impatto dell'emergenza COVID valutato in un calo dei consumi idrici da parte delle utenze civili del 8% su base annua rispetto al 2019 ed aumento della morosità dal 7 al 10%;
- invarianza delle quantità conferite dai produttivi;
- in via prudenziale l'adeguamento tariffario applicato è quello previsto dal c.d. "schema di convergenza" del MTI-3 ARERA pari ad un theta del 7,5% da applicarsi alle tariffe 2019 che risulterebbe inferiore rispetto al cap dell'8,5% previsto dal sesto quadrante di regolazione del metodo ordinario;
- ricavi ITR determinati sulla base del fatturato dei primi nove mesi con una previsione al 31.12 di 1.080.000 contro gli 850 mila euro del 2019 con un incremento del 27% su base annua nonostante la contrazione registrata nei mesi di marzo e aprile per effetto delle misure COVID;
- inserimento nei costi del personale dell'assunzione a tempo indeterminato di un tecnico per il completamento dell'ufficio contabilità e gestione degli appalti di manutenzione il cui organico è stato ridotto dalla necessità di adibire uno dei componenti ad altra mansione per ragioni di salute e che, al momento, si trova coperto da una risorsa a tempo determinato nonché di un impiegato direttivo tecnico per la costituzione ed alimentazione di un sistema di gestione degli adempimenti richiesti dalla regolazione della qualità tecnica del servizio RQTI di ARERA.

Al fine di ovviare alla problematica evidenziata nell'ultimo punto dell'elenco di cui sopra si è proposta tale modifica al Piano assunzioni 2020 in occasione della prevista revisione del documento di programmazione e si procederà poi, in caso di approvazione, all'indizione delle idonee procedure ai sensi del Regolamento aziendale.

Con i presupposti di cui sopra si prevede comunque il mantenimento di una chiusura positiva dell'esercizio per quanto attiene l'ordinaria gestione dei servizi.

Rispetto alla previsione evidenziata in allegato C si riportano qui di seguito possibili elementi critici al momento non valutabili ma possibili seppure, allo stato attuale delle cose, non probabili:

- la conferma della possibilità di applicare l'adeguamento tariffario consentito dal MTI-3 che non dipende soltanto dai dati e dalla situazione della scrivente Società ma dovrà essere elaborata e presentata da APS in forma unitaria per tutti e tre i soggetti consorziati e, al momento della redazione del presente documento, non si ha ancora contezza della situazione definitiva aggregata e della possibilità di ricorrere al metodo ordinario di regolazione;

- l'incidenza effettiva della morosità che al 10% vale quasi 900.000 euro che sono portate a perdite su crediti e che, se si dovesse rivelare più pesante, aprirebbe grosse incognite sulla tenuta della situazione economica e finanziaria;
- il mantenimento delle quantità fatturate a carico degli insediamenti produttivi del territorio collettati tramite pubblica fognatura di cui si avrà conferma soltanto dopo la fine dell'esercizio al momento della comunicazione delle letture e che potrebbero aver risentito a loro volta del momento emergenziale.

Si deve rimarcare come ognuno dei punti di cui sopra, vista l'entità delle cifre di riferimento, sono suscettibili in caso di andamento negativo di creare squilibri nei conti, tali da mettere in dubbio il permanere dell'obiettivo di sostanziale pareggio di bilancio almeno per quanto attiene la gestione ordinaria.

L'ultimo capitolo del presente Report introduce ed analizza elementi di natura straordinaria in relazione a fatti non collegati alla ordinaria gestione dei servizi che potrebbero tradursi in elementi negativi del reddito e generare importanti perdite di esercizio per l'anno in corso. Tali elementi sono riconducibili ai rilievi contenuti nel PVC notificato dalla Guardia di finanza e all'esito delle decisioni che potrebbero essere assunte dagli azionisti in relazione alla regolazione delle partite arretrate di cui alla convocata assemblea.

## **ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA**

Come si può desumere da quanto riportato in allegato D, seppure si evidenzi una situazione finanziaria in lieve costante peggioramento rispetto al precedente esercizio per effetto del contesto di recessione generale, al momento non sussistono ragioni per prevedere criticità nel breve periodo nella capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni di pagamento e quindi si può ragionevolmente affermare l'insussistenza di rischi di crisi di liquidità fino alla fine dell'anno in corso e, nel quadro di un trend costante di investimenti e al netto di partite straordinarie, tale situazione, salvo elementi non prevedibili oggi, potrebbe permanere anche per tutto il 2021.

## **ANALISI DELLE POSSIBILI PARTITE STRAORDINARIE**

Come ricordato in precedenza la Guardia di Finanza ha notificato in data 6 ottobre un PVC in relazione a profili di irregolarità riscontrati a valere per l'esercizio 2015. In conseguenza di ciò si è provveduto ad affidare al Professor Giulio Andreani che già è incaricato della consulenza in ordine alla problematica IMU/TASI, la difesa della scrivente.

In relazione a tali partite ed ai possibili effetti sul bilancio della società è stata prodotta una prima bozza di relazione che evidenzia sostanzialmente l'infondatezza dei rilievi circa la indeducibilità dell'ammortamento del sanificatore e l'illegittimità della richiesta di sanzioni ed interessi in ordine alla supposta sottoposizione all'imposizione IMU/TASI nei confronti della scrivente.

In relazione al primo profilo contestato si riporta quanto segue.

### ***La normativa in tema di deducibilità del bene strumentale temporaneamente non utilizzato.***

*1. In ambito civilistico, l'art. 2426 c.c. stabilisce che il costo delle immobilizzazioni deve essere "sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzo". Ciò comporta in capo agli amministratori di società l'insorgenza dell'onere di valutare, di volta in volta, qual è la vita utile residua del bene, senza rifarsi ad alcuna percentuale fissa predeterminata. Il principio OIC 16 stabilisce, nel paragrafo 57, che l'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Non è, quindi, prevista la riduzione temporanea dell'ammortamento ma soltanto l'eventuale interruzione dello stesso se "in seguito all'aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile" (v. paragrafo 62 dell'OIC 16).*

*Nell'ultima versione del principio contabile è stata eliminata la previsione - contenuta nella previgente versione applicabile fino al 2013 - secondo la quale l'ammortamento va sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo, perché l'obsolescenza tecnica ed economica degli stessi si verifica anche durante il periodo di mancata utilizzazione. Sul punto, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha rilevato, nel Documento del maggio 2015, che non è più possibile interrompere il processo di ammortamento, salvo che nel caso in cui il valore contabile dell'immobilizzazione risulti inferiore al relativo valore residuo stimato. Pertanto, qualora il cespite risulti a lungo inutilizzato, l'impresa procede con l'ammortamento dei cespiti, "ed eventualmente, in aggiunta all'ammortamento, valuta l'eventuale presenza di una perdita durevole di valore e, se del caso, iscrive la svalutazione derivante dal confronto tra il valore netto contabile ed il valore recuperabile".*

*Quanto ai beni destinati alla vendita o a quelli non più utilizzabili in modo permanente, i paragrafi 79 e 80 del principio OIC 16 stabiliscono che:*

*- i beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento;*  
*- analoga disciplina si applica ai cespiti obsoleti e in generale ai "cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente". Tali beni devono essere valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, "oltre a non essere più oggetto di ammortamento". In tali casi, se non viene conseguito un corrispettivo a seguito della distruzione o dello smaltimento del bene occorre imputare in bilancio una sopravvenienza passiva di importo pari al valore netto contabile dello stesso.*

*Analoghe conclusioni sono contenute nel principio IAS 16, secondo il quale il valore contabile di un impianto, immobile o macchinario deve essere eliminato dal bilancio nel caso in cui il bene sia*

*dismesso o quando non è atteso dal suo utilizzo (o dalla sua dismissione) alcun beneficio economico futuro.*

*1.1. Fiscalmente, i commi 1 e 2 dell'art. 102 Tuir prevedono che:*

- le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene;*
- l'ammortamento va effettuato nel limite massimo risultante dall'applicazione al costo "fiscale" del bene dei "coefficienti" indicati nell'apposita tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze, stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.*

*1.2. Ai sensi dell'art. 43 del Tuir gli immobili possono essere:*

- strumentali per destinazione: si tratta degli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore;*
- strumentali per natura: si tratta degli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che, per quanto testualmente previsto dal comma 2 dell'art. 43 Tuir, "si considerano strumentali anche se non utilizzati".*

*Sono considerati strumentali per natura gli immobili classificati o classificabili in Catasto (RM 3.2.89 n. 3/330, circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8/E):*

- nei gruppi: C (unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varia); B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi); D (immobili a destinazione speciale); E (immobili a destinazione particolare);*
- nella categoria A/10 (uffici e studi privati).*

*2. In caso di non utilizzo di un bene strumentale per natura, deve evidenziarsi che l'art. 43, comma 2, Tuir prevede testualmente che esso debba, ex lege, considerarsi strumentale anche se non utilizzato [la norma infatti recita testualmente: "gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'art. 77, comma 1"].*

*Proprio perché tali beni, per presunzione assoluta, sono considerati strumentali anche in caso di inutilizzo, per essi resta certamente integrato il requisito della strumentalità, necessario, ai sensi dell'art. 102 Tuir per procedere alla deduzione del relativo ammortamento.*

*Lo ha chiarito anche l'Agenzia delle Entrate laddove ha affermato che, con riferimento agli immobili strumentali per natura, "esiste una presunzione assoluta di strumentalità, che giustifica la deducibilità delle relative quote di ammortamento, in capo al possessore, indipendentemente dall'effettivo utilizzo e delle modalità con cui i beni in parola partecipano al processo produttivo" (cfr. Ris. n. 6/E/2004 e, nel medesimo senso, R.M. n. 3/3030 del 3 febbraio 1989).*

*2.1. Per quanto riguarda invece la deducibilità degli ammortamenti relativi a beni strumentali per destinazione non utilizzati, si è da ultima espressa la Corte di Cassazione con due pronunce sostanzialmente identiche, la n. 9252/2019 e la n. 10902/2019 [il caso esaminato riguarda la quota di ammortamento di un impianto di compostaggio rifiuti rimasto inutilizzato, a seguito di sequestro giudiziario per più esercizi], nelle quali è stato affermato il seguente principio di diritto: "la determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, di regola, è ispirata al criterio della 'dipendenza', ovverosia della 'derivazione' dal risultato del conto economico, redatto in conformità ai canoni del Codice civile e dei Principi contabili nazionali, sicché, nella stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale è senz'altro deducibile, anche per le annualità durante le quali, a causa di un factum principis, non ne sia stato possibile l'utilizzo".*

Questo l'iter motivazionale seguito dai Giudici di legittimità:

- in ragione del principio di derivazione della base imponibile Ires dal risultato del conto economico redatto secondo i criteri del Codice Civile (art. 83 Tuir), le variazioni obbligatorie al conto economico sono quelle previste in esecuzione delle disposizioni del Tuir;
- nessuna norma fiscale prevede l'interruzione dell'ammortamento a causa della sospensione temporanea dell'attività produttiva, meno che mai se disposta per l'effetto temporaneo di un *factum principis*, estraneo a scelte imprenditoriali volontarie;
- talché, considerate le norme civilistiche e i Principi contabili, nazionali e internazionali, di riferimento (art. 2426 c.c., e il Principio contabile OIC 16), la Suprema Corte ha concluso che è legittima la deduzione della quota di ammortamento di un cespite anche per le annualità durante le quali ne sia stato interrotto l'utilizzo.

Si tratta di una conclusione corretta anche con riferimento al requisito della "strumentalità" del bene richiesto dall'art. 102 Tuir per poter procedere al suo ammortamento fiscale, atteso che, una volta che il cespite è innestato nel circuito imprenditoriale, l'attributo della strumentalità è insensibile ad interruzioni temporanee, se il bene è destinato a essere nuovamente utilizzato o reintegrato nel ciclo produttivo.

Infatti (secondo la concezione più diffusa di bene strumentale), la strumentalità sussiste quando: i) il bene è impiegato "per" lo svolgimento dell'attività economica e per il conseguimento del fine ultimo dell'impresa; ii) è asservito in modo durevole all'esercizio dell'attività economica, contribuendo così alla formazione del reddito in un arco temporale superiore all'esercizio. Non è però richiesto l'utilizzo esclusivo del bene nell'attività economica dell'impresa, né un utilizzo diretto nel circolo produttivo né un utilizzo continuativo nell'arco dell'esercizio, bensì il mero impiego del bene materiale "per l'esercizio dell'impresa" (ex art. 102 Tuir), ossia che il cespite sia parte integrante del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per il raggiungimento delle finalità dell'impresa.

Ebbene, nel caso di non utilizzo temporaneo del bene, è indiscusso che il cespite continui giuridicamente ad "appartenere" all'impresa e sia funzionalmente parte integrante del complesso aziendale, anche se momentaneamente non impiegato nel ciclo produttivo: in altri termini, nel caso di inutilizzo temporaneo del cespite, la strumentalità continua a sussistere perché continua a sussistere un'intrinseca potenzialità produttiva del bene medesimo.

2.1.1. La conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione pare estensibile non solo al caso del bene temporaneamente estromesso da processo produttivo, con prospettiva di "reimmissione" al venir meno della causa del fermo temporaneo, ma anche nel caso di cespite "estromesso" dal processo produttivo, senza prospettive attuali di reimmissione in futuro, non eliminato dal complesso aziendale né ceduto a terzi. È tuttavia necessario che l'estromissione non sia definitiva.

Infatti, come già detto, con riferimento ai cespiti obsoleti o non più utilizzabili in via permanente, l'OIC 16 prevede che essi non possono più essere oggetto di ammortamento.

Pertanto, nel caso in cui il bene sia diventato inadeguato o inutilizzabile sotto il profilo tecnico-economico, senza però l'espulsione dalla sfera dei beni d'impresa, è possibile continuare nell'ammortamento civilistico contabile, e quindi nella sua deduzione per quanto sopra esposti, solo se l'inutilizzabilità non è definitiva, essendo per contro ancora possibile trarre dal cespite utilità economiche future.

Al contrario, se l'estromissione del bene dal ciclo produttivo è definitiva, per accertata e insuperabile obsolescenza tecnologica e operativa, nessun ammortamento è più possibile e il contribuente può procedere alla deduzione immediata del residuo costo non ammortizzato, ai sensi dell'art. 102, comma 4, Tuir, in base al quale "in caso di eliminazione di beni non ancora

*completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione". La norma si riferisce tanto ai casi di dismissione del bene dal processo produttivo sia di sua distruzione o demolizione. In questi casi, del resto, siamo di fronte ad un bene non più strumentale, non sussistendo più alcuna possibilità di trarre dal cespite un'utilità economica futura per l'attività imprenditoriale, con la conseguente impossibilità di dedurre le relative quote di ammortamento durante il periodo di non utilizzo.*

***La contestazione della Guardia di Finanza in tema di indeducibilità del bene strumentale temporaneamente non utilizzato e la sua (in)fondatezza con riguardo al caso in esame.***

*1. In base a quanto rappresentatoci, l'impianto in esame è classato in categoria D/7: lo era già nel 2015 e lo è stato nelle annualità successive.*

*Trattandosi quindi di un immobile strumentale per natura, in quanto accatastato in categoria D, il recupero in esame è da ritenere tout court infondato.*

*Come infatti precedentemente esposto (v. paragrafo B-2), per gli immobili strumentali per natura la deduzione delle relative quote di ammortamento è consentita indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, conservando essi in ogni caso la qualifica di beni strumentali.*

*2. Le argomentazioni esposte dalla Guardia di Finanza nel processo verbale di constatazione sono da ritenere, in sé, errate per varie ragioni. In particolare, secondo i verificatori, l'impossibilità di dedurre fiscalmente l'ammortamento di un bene non più utilizzato discenderebbe dal tenore dell'art. 102 Tuir, il quale, per consentire tale ammortamento, richiederebbe l'effettivo utilizzo del bene, come sarebbe confermato da una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 21239/2017).*

*2.1. In primo luogo, i verificatori non considerano che, come già esposto, per gli immobili strumentali per natura, qual è l'impianto in esame, la strumentalità non viene meno neanche in caso di inutilizzo, in quanto presunta iuris ed de iure ex art. 43 del Tuir; il che legittima la deducibilità dell'ammortamento anche in caso di non utilizzo del cespite.*

*2.2. Inoltre, quale argomento ulteriore e comunque non necessario vista la decisività della precedente osservazione (in merito alla qualificazione dell'impianto quale bene strumentale per natura), deve rilevarsi che (v. paragrafo B -2.1) la strumentalità per destinazione di un bene facente parte del complesso aziendale non viene meno in ragione del suo temporaneo non utilizzo, laddove esso conservi una sua potenzialità produttiva.*

*Analogamente, l'"effettivo utilizzo del bene" di cui parla l'art. 102 Tuir non può considerarsi rilevante ai nostri fini. Come chiarito, infatti, dalla stessa Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 2742/2020 e n. 8733/2008), il predetto requisito dell'"entrata in funzione del bene" è pacificamente previsto solo per segnare il momento di inizio dell'ammortamento fiscale. Si tratta quindi di un aspetto che non può essere inteso come "materiale utilizzo del bene nel ciclo produttivo", dovendo piuttosto essere valorizzato come "innesto funzionale" nel circuito d'impresa, facendo coincidere fiscalmente l'inizio dell'ammortamento con il momento non della sua mera disponibilità, come avviene civilisticamente, ma dell'entrata in funzione del cespite.*

*Ciò premesso – in via subordinata, ripetesì, rispetto a quanto evidenziato in merito alla natura dell'impianto quale bene strumentale per natura e al carattere decisivo che ciò assume con riguardo al recupero in esame (v. paragrafo c-2.1) –, alla luce delle conclusioni correttamente raggiunte dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (v. paragrafo b-2.1.), potrebbe essere opportuno valutare – unicamente come ulteriore argomentazione, ancorché non necessaria per superare la contestazione in parola – se il mancato utilizzo dell'impianto in esame è da considerarsi definitivo o meno; valutazione che, lo si ripete, non si ritiene peraltro necessaria per i beni strumentali per natura, per i quali l'ammortamento è deducibile anche in caso di non utilizzo.*

*In particolare, per ritenere deducibile il relativo ammortamento fiscale è necessario dimostrare concretamente che il bene non è obsoleto, essendo possibile e verosimile un suo concreto utilizzo. In questo senso, sarebbe necessario addurre circostanze ed elementi aggiuntivi rispetto a quelli sommariamente richiamati nella dichiarazione resa al momento della chiusura della verifica. In particolare, sarebbe necessario dimostrare che l'impianto non è obsoleto dal punto di vista tecnico-operativo e che la situazione del settore di riferimento è stata caratterizzata da un'incertezza di disciplina e di regolamentazione, la quale ha sempre reso possibile e credibile la prospettiva di un suo riutilizzo; prospettiva che adesso è divenuta sempre più reale alla luce degli ultimi sviluppi giurisprudenziali e normativi. A questo proposito, possono essere valorizzate le conclusioni dello studio di fattibilità affidato di esperti del settore, da cui risulta (tra le altre) la possibilità di riutilizzare l'impianto con minime spese di riattivazione, a dimostrazione della non obsolescenza dello stesso. In questo senso, potrebbe essere altresì rilevante capire come si sono evoluti i contatti avviati con possibili partner.*

*Ebbene, laddove, alla luce delle predette circostanze, fosse possibile affermare che il bene non è obsoleto e che non è divenuto inutilizzabile in modo permanente, essendone piuttosto prevedibile un futuro (ri)utilizzo, l'ammortamento fiscale sarebbe deducibile, dal momento che, come riconosciuto dai Giudici di legittimità, essendo la determinazione del reddito d'impresa ispirata al criterio della dipendenza dal risultato del conto economico redatto secondo i criteri del codice civile, deve al riguardo valere quanto disposto sul punto dai principi contabili, secondo i quali l'ammortamento è calcolato anche sui beni temporaneamente non utilizzati, non sussistendo per contro nessuna norma fiscale che preveda l'interruzione dell'ammortamento a causa della sospensione (non definitiva) dell'attività produttiva.*

*Al contrario, laddove il bene fosse da ritenere obsoleto, l'ammortamento fiscale non sarebbe deducibile sulla base del criterio della strumentalità per destinazione, cioè per funzione.*

*2.3. Vi è infine da considerare che, nel caso in cui l'impianto fosse da considerare definitivamente utilizzabile, troverebbe applicazione il richiamato comma 4 dell'art. 102 Tuir, che consente la deduzione del costo residuo del cespite estromesso dal ciclo produttivo. Per tale via quindi si formerebbe un componente negativo, la cui deduzione porterebbe all'emersione di una perdita, atta a neutralizzare, ai fini Ires, il recupero in parola con riguardo all'anno 2015 e alle annualità successive.*

*Resta tuttavia ferma la deducibilità dell'ammortamento in considerazione della strumentalità per natura dell'impianto.*

In ordine alla contestazione sulla debenza dell'imposta IMU/TASI si precisa quanto segue.

*Con il predetto processo verbale di constatazione, i verificatori hanno dato atto che:*

*i) nel 2009 l'Agenzia delle Entrate (rectius, l'Agenzia del Territorio) notificò al Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese s.p.a. appositi avvisi di accertamento con cui fu modificata la categoria catastale degli immobili facenti parte dell'impianto di depurazione dal gruppo "E" al gruppo "D/7";*

*ii) la Società tuttavia non impugnò tali avvisi modificativi del classamento degli immobili;*

*iii) in conseguenza di ciò, per l'anno 2014, il Comune di Savona (per il tramite della società Andreani Tributi s.p.a.) ha notificato, ai fini Imu e Tasi, i relativi atti impositivi con cui ha richiesto il pagamento di tali tributi, con l'irrogazione delle relative sanzioni, per complessivi € 318.000 circa ai fini Imu e € 18.000 ai fini Tasi;*

*iv) la Società ha impugnato dinnanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Savona tali atti, in relazione ai quali è tuttora pendente il relativo contenzioso.*

*In ragione di ciò, i verificatori per l'anno 2015 hanno contestato alla società l'omesso pagamento dell'Imu e della Tasi relative agli immobili facenti parte dell'impianto di depurazione, quantificate, rispettivamente, in € 238.278 (oltre interessi) e in € 17.791 (oltre interessi), a cui deve aggiungersi la relativa sanzione del 30%.*

*Tale contestazione è certamente estensibile anche agli anni successivi, non avendo mai la Società provveduto a versare i predetti tributi. Talché (fermi i medesimi dati assunti dai verificatori in ordine alla rendita, alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso) ne consegue che il recupero operato dai verificatori per l'anno 2015, ai fini IMU e Tasi, è destinato a riproporsi anche per le annualità successive con i medesimi importi, per un importo complessivo di € 1.191.390 ai fini Imu (€ 238.278 x 5), di € 88.955 ai fini Tarsu (€ 17.791 x 5) e di € 384.103 a titolo di sanzioni [(€ 1.191.390+€ 88.955) x 30%].*

*La Guardia di Finanza ha evidenziato che la Società è tenuta, oltre al pagamento delle imposte non versate (oltre interessi), anche al versamento delle relative sanzioni (per omesso versamento), pari al 30% delle imposte.*

*Sebbene tali sanzioni si riferiscano a pretese impositive apparentemente fondate nel merito esse risultano comunque indebitamente irrogate.*

*A tal proposito, deve infatti rilevarsi che l'impianto di depurazione utilizzato dal Consorzio per lo svolgimento della sua attività, e quindi gli immobili che lo compongono, sono sempre stati di proprietà della Società, partecipata dai Comuni facenti parte dell'area da essa servita, tra cui il Comune di Savona (sul cui territorio insiste gran parte di tale impianto).*

*Ebbene, il Comune di Savona, sino all'emissione degli atti impositivi in esame, avvenuta nel 2019, mai ha avanzato alcuna pretesa ai fini IMU o TASI in relazione al predetto impianto, pur essendo perfettamente a conoscenza delle caratteristiche di quest'ultimo, quale soggetto partecipante della Società che lo gestisce. In particolare, nessuna pretesa impositiva è stata avanzata (neppure) dopo il 2009, ossia dopo la rettifica della categoria catastale degli immobili facenti parte dell'impianto da "E/9" a "D/7", operata (in via definitiva) dall'Agenzia delle Entrate.*

*Tale condotta, reiteratasi nel tempo, ha quindi legittimamente indotto la Società a ritenere non rilevante ai fini impositivi l'impianto in esame.*

*A tal riguardo, in particolare, si deve richiamare l'art. 10 della L. n. 212/2000, che ha dato formale ingresso ai principi di affidamento e buona fede in ambito tributario, ferma comunque, come specificato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 17576/2002), la loro immanenza a tutti i rapporti di diritto pubblico.*

*Pur sembrando costituire un unico concetto, la dottrina sottolinea come "l'affidamento sia una situazione soggettiva preliminare e autonoma rispetto al principio di buona fede, la cui tutela è assicurata dall'esistenza di tale principio". L'affidamento trova il suo antecedente logico in una situazione di apparenza caratterizzata da elementi oggettivi (comportamenti precedenti della pubblica amministrazione, atti a favore del cittadino, ma anche inerzia) che, anche in considerazione della loro reiterazione nel tempo, creano delle aspettative nel cittadino, il quale quindi (fermo il suo obbligo di diligenza) si aspetta che la situazione con cui ha a che fare sia consolidata, ossia certa.*

*In ragione di tale principio, se, da un lato, non è ipotizzabile negare in via assoluta all'amministrazione la possibilità di mutare posizione circa soluzioni e posizioni adottate, riconoscendole quindi il potere di modificarle, dall'altro lato sorge, in contropartita, l'esigenza di tutelare chi, sulla base di precedenti condotte, ha confidato nella continuità e nella stabilità della situazione a lui favorevole.*

*Ebbene, facendo concreta applicazione del suddetto principio al caso in esame, ne consegue che – a fronte del contegno tenuto dal Comune di Savona, il quale, quanto meno sino al periodo di imposta 2014 (annualità per la quale il Comune ha emesso i relativi atti impositivi) non ha tassato*

*l'impianto in esame (rectius, degli immobili che lo compongono) – la sanzione irrogata alla Società con detti atti impositivi è da ritenere illegittima.*

*Infatti, se da un lato può comunque ammettersi il diritto dell'Ente impositore di modificare la propria condotta, pretendendo le imposte ritenute dovute, dall'altro lato, addirittura sanzionare il contribuente per non aver autonomamente proceduto al pagamento di tali imposte contrasta con il menzionato principio del legittimo affidamento. E ciò poiché, alla luce della reiterata mancata tassazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'impianto, avvalorata dalla perfetta conoscenza che quest'ultima aveva di detto immobile, la Società non aveva motivo per procedere in via autonoma al pagamento.*

*Pur non essendo possibile, allo stato dei fatti, adire l'autorità giurisdizionale per vedere annullato il classamento degli immobili in categoria D/7 operato nel 2009 dall'Agenzia delle Entrate la Società ha presentato istanza di annullamento in autotutela all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Savona per richiedere la revisione di detto classamento, presentando quest'ultimo profili di censurabilità.*

*In particolare, in tema di classamento di unità immobiliari, accanto alle cd. categorie ordinarie (dei gruppi "A", "B" e "C") vi sono quelle speciali (gruppo "D") e particolari (gruppo "E"), in cui sono ricompresi, rispettivamente, gli immobili a destinazione terziaria, produttiva e diversa (gruppo "D") e quelli rispondenti a funzioni pubbliche o di interesse collettivo (gruppo "E"). In particolare, come specificato nella Circolare n. 4/2006 dell'Agenzia del Territorio, la qualificazione nel gruppo "E" è propria di quelli immobili: i) con una marcata caratterizzazione tipologico - funzionale, costruttiva e dimensionale, tale da non permetterne l'inserimento in categorie ordinarie o speciali; ii) e non rispondenti ad esigenze commerciali, produttive o terziarie, trattandosi, per contro, di beni strettamente strumentali ad attività ed interessi pubblici.*

*Nel dettaglio, ai fini che ci occupano, sono comprese nel gruppo "E" le categorie: i) E/3, in cui sono "incluse tutte le unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche, con esclusione di quelle aventi fini esclusivamente commerciali o industriali" (cfr. Circ. dell'Agenzia del Territorio n. 4/2007); ii) E/9, che rappresenta "il contenitore residuale di tutte le altre costruzioni distinte dalla singolarità tipologica e dalla stretta correlazione dell'uso al soddisfacimento di un pubblico servizio" (cfr. cit. Circolare n. 4/2007).*

*Ebbene, con l'istanza di annullamento in autotutela, è stato evidenziato che l'impianto in esame presenta caratteristiche riconducibili agli immobili ricompresi nella predetta categoria catastale E (gruppo E/3 o E/9), trattandosi di un complesso:*

- *strettamente funzionale e correlato al soddisfacimento di un pubblico servizio (ossia quello di depurazione delle acque), che risponde quindi al soddisfacimento di esigenze della collettività, a cui altrimenti dovrebbero far fronte direttamente i Comuni (sul punto cfr. Cass. n. 9018/2014, n. 8773/2015, n. 1442/2017);*
- *avente una marcata caratterizzazione tipologico - funzionale, costruttiva e dimensionale, tale da non permetterne l'inserimento in categorie ordinarie o speciali (come richiesto dalla Cassazione, cfr. Cass. n. 23608/2008);*
- *non destinato né ad un'attività commerciale né ad un'attività industriale: nel caso in esame manca infatti pacificamente una fase di acquisto, lavorazione e rivendita del prodotto lavorato;*
- *privo di alcuna autonomia funzionale e economico-reddituale, atteso che la remunerazione dell'attività esercitata deriva unicamente dalle tariffe dei servizi idrici, pagate dagli utenti con la relativa bolletta, che non sempre garantiscono una costante copertura dei costi.*

*Laddove l'Agenzia delle Entrate dovesse accogliere l'istanza della parte, procedendo a classare gli immobili in categoria E, la revisione avrebbe effetto ex tunc, retroagendo alla data di decorrenza del classamento rivelatosi errato, oggetto di correzione; lo ha precisato la stessa Agenzia delle*

*Entrate (cfr. circolare n. 11/T/2005) e lo ha confermato anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 19559/2008).*

Pertanto si possono al momento prospettare le seguenti conclusioni.

### **In ordine alla presunta indeducibilità dell'ammortamento relativo all'impianto di sanificazione dei fanghi**

*Il rilievo elevato dalla Guardia di Finanza è da ritenere infondato, dal momento che l'impianto di sanificazione dei fanghi, in quanto iscritto in categoria D/7, è immobile strumentale per natura, per il quale, quindi, la deduzione dell'ammortamento fiscale è consentito anche in caso di non utilizzo, senza la necessità di ulteriori valutazioni.*

*Ciò posto, la possibilità di dimostrare che il mancato utilizzo dell'impianto non è definitivo, non trattandosi di un bene obsoleto, costituirebbe, come detto, unicamente un'argomentazione ulteriore, e quindi non necessaria per superare la contestazione in esame.*

In ordine a quanto sopra esposto si sottolinea che è in corso uno studio di fattibilità per la razionalizzazione della metodologia di trattamento dei fanghi che prevede espressamente la riattivazione dell'impianto in questione che è in grado di svolgere la propria funzione nel ciclo produttivo in quanto assolutamente non obsoleto.

### **In ordine alla pretesa Imu e Tasi**

*In ragione di quanto esposto in precedenza, con riguardo al recupero dell'IMU e della TASI relative all'impianto di depurazione si ritiene che:*

- *da un lato, ci siano ragioni per paventare che la pretesa impositiva possa avere ragioni di fondatezza alla luce della definitività degli atti di classamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, che quest'ultima potrebbe confermare anche a fronte dell'istanza di annullamento in autotutela;*
- *dall'altro lato, invece, la pretesa sanzionatoria sia indebita, essendo da escludere, in capo alla Società, qualunque comportamento anche solo colposo in ordine al mancato pagamento delle tasse richieste, in considerazione del legittimo affidamento da quest'ultima riposto nella non tassabilità dell'impianto a fronte del contegno dell'Ente impositore, che mai ha preteso alcunché in relazione a tale immobile (di cui conosceva tutte le caratteristiche, quale socio della Società che li gestisce).*

In conseguenza di quanto riportato mentre nulla appare necessario accantonare in relazione ai profili di irregolarità contestati per la deduzione fiscale degli ammortamenti relativi all'impianto di sanificazione fanghi (per il quale è in corso uno studio di fattibilità dedicato proprio alla risoluzione del problema del trattamento e del possibile riutilizzo dei fanghi biologici prodotti dall'impianto) si dovrà valutare l'opportunità di prevedere un accantonamento pari almeno all'importo dell'imposta IMU e TASI contestata stante la non debenza di interessi e sanzioni che viene argomentata nella relazione del Prof. Andreani.

Tale valutazione dovrà anche determinare con esattezza l'importo dell'accantonamento che viene prevedibile al momento in euro 1.280.000 complessivi a valere per le annualità dal 2015 al 2019 compreso oltre ad ulteriori euro 238.278 per IMU e 17.800 per TASI di competenza dell'esercizio 2020.

In relazione ai contenuti del documento di aggiornamento del Piano annuale 2020 trasmesso agli azionisti e sottoposto alla valutazione assembleare soprattutto in relazione ai contenuti

dell'allegato A di tale Documento, occorre evidenziare che una risoluzione della problematica che gli azionisti dovessero decidere di porre interamente a carico della scrivente senza riconoscere il proseguimento dell'applicazione del meccanismo di compensazione previsto ed approvato con il Piano annuale 2017, comporterebbe la rilevazione di una componente negativa del reddito di natura straordinaria pari alle quote mutuo da rimborsare ai Comuni per le annualità dal 2018 al 2020 e che il Piano d'ambito in allora vigente quantificava in euro 2.585.120. Le ragioni di ciò, come ampiamente spiegato nei vari documenti di programmazione di questi anni e nel documento di aggiornamento presentato, discendono dall'eredità di tariffe idriche non sufficienti a coprire i costi dei servizi e non adeguate nel corso del precedente decennio poiché i Comuni, precedenti gestori in economia dei servizi, non avevano ritenuto in allora di applicare gli aumenti consentiti dal precedente sistema CIPE e nemmeno quelli consentiti dal primo metodo tariffario ARERA 2013-2016. Tali scostamenti negativi potranno trovare risoluzione con la revisione del Piano tariffario contenuto nel Piano d'ambito approvato a maggio 2018, revisione che introduca una tariffa unica di ambito tale da consentire il recupero integrale dei costi dei servizi e fornisca i necessari mezzi finanziari per il sostenimento degli investimenti previsti dalla programmazione di ambito. Fino ad allora con gli attuali livelli tariffari e con i meccanismi di capping inseriti nella regolazione di ARERA sarà impossibile assicurare la piena copertura di opex e capex senza il ricorso a meccanismi esterni di riequilibrio economico e finanziario.

Da quanto sopra si evince che le decisioni che saranno assunte dai Soci in sede assembleare in relazione alle problematiche evidenziate potrebbero comportare la rilevazione di una perdita di esercizio conseguente non dipendente dalla gestione ordinaria del servizio ma da situazioni straordinarie che con ogni probabilità troveranno comunque una definizione compiuta soltanto nei futuri esercizi.

# CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

## **REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 3° TRIMESTRE 2020**

### **NOTA INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

#### **Allegato A**

#### **Stato di attuazione del Piano investimenti**

---

*RISERVATO*



Consorzio Depurazione del Savonese S.p.A.  
ALLEGATO A  
PIANO INVESTIMENTI 2020 - ATTUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2020

N.	Sezione	Elenco Interventi anno 2019	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO ASSEMBLEA 19 12 2019	AGGIORNAMENTO		
			Totale	Totale	Impegnato con ordini	disponibilità residua
2020 1	Acquedotti Finale Ligure	Interventi su reti ed impianti	395.000,00	245.000,00	43.652,05	201.347,95
2020 2	Acquedotti altri Comuni	Interventi su reti ed impianti	98.000,00	248.000,00	174.312,87	73.687,13
2020 3	Fognatura area levante	Interventi su reti ed impianti	667.000,00	567.000,00	255.158,22	311.841,78
2020 4	Fognatura area ponente	Interventi su reti ed impianti	378.000,00	478.000,00	432.427,08	45.572,92
2020 5	Depurazione	Interventi per la messa a norma del sistema di depurazione del Comune di Stella	275.000,00	200.000,00		200.000,00
2020 6	Depurazione	Interventi su reti di adduzione	1.100.000,00	1.100.000,00	227.750,28	872.249,72
2020 7	Depurazione	Interventi di natura edile su impianti di depurazione e stazioni di sollevamento	300.000,00	300.000,00	26.656,31	273.343,69
2020 8	Depurazione	Interventi di natura impiantistica su impianti di depurazione e stazioni di sollevamento	720.000,00	720.000,00	401.007,86	318.992,14
2020 9	Depurazione	Interventi su scarichi a mare	0,00	75.000,00	51.997,75	23.002,25
<b>TOTALE INVESTIMENTI DA PIANO 2020</b>			<b>3.933.000,00</b>	<b>3.933.000,00</b>	<b>1.612.962,42</b>	<b>2.320.037,58</b>

# CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

## **REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 3° TRIMESTRE 2020**

### **NOTA INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

#### **Allegato B**

#### **Situazione contabile al 30 settembre 2020 e Stato Patrimoniale**

---

*RISERVATO*



ALLEGATO B  
SITUAZIONE CONTABILE AL 30 SETTEMBRE 2020

CONTO ECONOMICO	SITUAZIONE AL 30/09/20
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1. Ricavi</b>	<b>10.302.404</b>
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed.civili	4.726.508
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed. produttivi	2.633.213
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio Acquedotto comuni finali	839.850
a) 1 ricavi da contratti di servizio con soci	
a) 2 delle vendite e delle prestazioni - trattamento reflui	850.689
a) 3 delle vendite e delle prestazioni - fognature Comunali	1.274.743
a) 4 delle vendite e delle prestaz. - ricavi da commesse c/terzi	
b) sopravv.passive su tariffe fognatura e depurazione	22.599
<b>2. Variazione riman.di prod.in corso di lavor., semilav., e finiti</b>	
<b>3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	-
<b>4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>5.313</b>
<b>5. Altri ricavi e proventi</b>	<b>697.872</b>
a) diversi	108.451
b) corrispettivi	
c) contributi in conto esercizio	300.000
d) contributi in conto impianti	289.422
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>11.005.589</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>693.446</b>
<b>7. Per servizi</b>	<b>4.018.583</b>
7.1 Gestione scarichi di emergenza comunali	-
7.2 Commesse conto terzi	-
7.3 Costi per nuovi servizi	
<b>8. Per godimento di beni di terzi</b>	<b>194.878</b>
<b>9. Per il personale:</b>	<b>3.075.000</b>
<b>10. Ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>1.893.750</b>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	183.750
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.710.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.tà liquide	
<b>11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	-
<b>12. Accantonamenti per rischi</b>	-
<b>13. Altri accantonamenti</b>	-
<b>14. Oneri diversi di gestione</b>	<b>476.490</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.352.147</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>653.442</b>

ALLEGATO B  
SITUAZIONE CONTABILE AL 30 SETTEMBRE 2020

CONTO ECONOMICO	SITUAZIONE AL 30/09/20
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>506</b>
<b>15. Proventi da partecipazioni</b> a) in imprese controllate b) in imprese collegate c) in altre imprese	
<b>16. Altri proventi finanziari</b>	<b>506</b>
a) da crediti iscritti nelle immobilizz. verso: 1. Imprese controllate 2. Imprese collegate 3. da controllanti 4. da altri	
b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partec. c) da titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti da: 1. Imprese controllate 2. Imprese collegate 3. da controllanti 4. da altri	506
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari verso:</b> a) imprese controllate b) imprese collegate c) da controllanti d) verso banche e) altri	87.753
	87.753
<b>Totale proventi e oneri finanziaria (15+16-17)</b>	<b>- 87.247</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:</b>	
<b>18. Rivalutazioni</b> a) da partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) altre	
<b>19. Svalutazioni</b> a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni partecipazioni	
<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>	
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>566.195</b>
22. Imposte sul reddito d'esercizio irap 22. Imposte sul reddito d'esercizio ires	80.473 15.292
<b>23. Risultato d'esercizio</b>	<b>470.430</b>

ATTIVO		Situazione al 30/09/2020	Bilancio 2019
<b>A</b>	<b>CREDITI VERSO SOCI PER VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI (al netto del relativo fondo)</b>		
I	Immobilizzazioni immateriali:		
	<b>Totale I</b>	<b>3.037.771</b>	<b>2.105.026</b>
II.	Immobilizzazioni materiali:		
	<b>Totale II</b>	<b>37.242.258</b>	<b>37.387.653</b>
III.	Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	250.000	250.000
b)	imprese collegate	2.400	2.400
c)	altre imprese	252.400	252.400,00
	Totale partecipazioni		
2	Crediti:		
d)	verso altri <i>esigibili oltre es.successivo</i>	80.384	80.384
	Totale crediti verso altri	80.384	80.384
	<b>Totale III</b>	<b>332.784</b>	<b>332.784,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>40.612.813</b>	<b>39.825.463</b>
ATTIVO		Situazione al 30/09/2020	Bilancio 2019
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	Rimanenze		
1	Materie prime sussidiarie e di consumo	992.149	992.149
3	Lavori in corso su ordinazione	17.173	17.173
	<b>Totale I</b>	<b>1.009.322</b>	<b>1.009.322</b>
II	Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1.	Verso clienti <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	7.281.189	7.782.227
	<b>Totale crediti clienti</b>	<b>7.281.189</b>	<b>7.782.227</b>
5. bis	Crediti Tributari <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		87
5. quater	Verso altri	345.090	149.270
	<b>Totale II</b>	<b>7.626.279</b>	<b>7.931.584</b>
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
	<b>Totale III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV	Disponibilità liquide:		
1	Depositi bancari e postali	3.561.066	4.570.899
2	Assegni		-
3	Denaro e valori in cassa	1.076	2.565
	<b>Totale IV</b>	<b>3.562.142</b>	<b>4.573.464</b>
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>12.197.743</b>	<b>13.514.370</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>137.875</b>	<b>155.847</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>52.948.431</b>	<b>53.495.680</b>

<b>PASSIVO</b>		<b>Situazione al 30/09/2020</b>	<b>Bilancio 2019</b>
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
	I. Capitale sociale	<b>26.913.195</b>	<b>26.913.195</b>
	II Riserve di sovrapprezzo delle azioni		
	III Riserve di rivalutazione		
	IV Riserva legale	<b>91.642</b>	<b>86.662</b>
	V Riserve statutarie:		
	VI Altre Riserve	<b>9.763.813</b>	<b>9.763.813</b>
	v) Altre riserve di capitale	9.763.813	9.763.813
	VIII Utili (perdite) portati a nuovo	<b>94.629</b>	-
	IX Utile (perdita) dell'esercizio	<b>470.430</b>	<b>99.609</b>
	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>37.333.709</b>	<b>36.863.279</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
	1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2. per imposte anche differite	259.582	259.582
	3. altri	82.000	82.000
	<b>Totale fondo rischi ed oneri (B)</b>	<b>341.582</b>	<b>341.582</b>
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.492.284</b>	<b>1.563.083</b>
<b>D</b>	4. Debiti v/banche <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.059.818	1.269.981
	<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	5.261.149	5.977.079
	<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>6.320.967</b>	<b>7.247.060</b>
	7. Debiti verso fornitori <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.978.564	2.456.531
	<b>Totale debiti fornitori</b>	<b>2.978.564</b>	<b>2.456.531</b>
	10. Debiti verso imprese collegate <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		125.000
	12. Debiti tributari <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	224.011	515.286
	13. Debiti v/Ist.Prev.e secur.sociale <i>esigibili entro l'esercizio succ.</i>	252.386	286.396
	14. Altri debiti <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.328.561	1.248.125
	<b>Totale debiti (D)</b>	<b>11.104.489</b>	<b>11.878.398</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.676.367</b>	<b>2.849.338</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>52.948.431</b>	<b>53.495.680</b>

# CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

## **REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 3° TRIMESTRE 2020**

## **NOTA INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE Allegato C**

## **Aggiornamento previsionale conto economico 2020**

---

*RISERVATO*



CONTO ECONOMICO	PRECONSUNTIVO 2020
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1. Ricavi</b>	<b>13.685.974</b>
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed.civili	6.302.011
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed. produttivi	3.510.950
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio Acquedotto comuni finalesi	1.116.288
a) 1 ricavi da contratti di servizio con soci	
a) 2 delle vendite e delle prestazioni - trattamento reflui	1.080.000
a) 3 delle vendite e delle prestazioni - fognature Comunali	1.699.324
a) 4 delle vendite e delle prestaz. - ricavi da commesse c/terzi	
b) sopravv.passive su tariffe fognatura e depurazione	- 22.599
<b>2. Variazione riman.di prod.in corso di lavor., semilav., e finiti</b>	
<b>3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	-
<b>4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>5.313</b>
<b>5. Altri ricavi e proventi</b>	<b>900.002</b>
a) diversi	114.107
c) contributi in conto esercizio	
c) contributi in conto esercizio	400.000
d) contributi in conto impianti	385.895
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.591.289</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>920.000</b>
<b>7. Per servizi</b>	<b>5.556.509</b>
<b>8. Per godimento di beni di terzi</b>	<b>248.861</b>
<b>9. Per il personale:</b>	<b>4.100.000</b>
<b>10. Ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>2.525.000</b>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	245.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.280.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-
<b>11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	-
<b>12. Accantonamenti per rischi</b>	-
<b>13. Altri accantonamenti</b>	
<b>14. Oneri diversi di gestione</b>	<b>988.405</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.338.775</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>252.514</b>

CONTO ECONOMICO	PRECONSUNTIVO 2020
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>550</b>
<b>15. Proventi da partecipazioni</b>	
a) in imprese controllate	
b) in imprese collegate	
c) in altre imprese	
<b>16. Altri proventi finanziari</b>	<b>550</b>
a) da crediti iscritti nelle immobilizz. verso:	
1. Imprese controllate	
2. Imprese collegate	
3. da controllanti	
4. da altri	
b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipazioni	
c) da titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni	
d) proventi diversi dai precedenti da:	550
1. Imprese controllate	
2. Imprese collegate	
3. da controllanti	
4. da altri	550
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari verso:</b>	<b>117.003</b>
a) imprese controllate	
b) imprese collegate	
c) da controllanti	
d) verso banche	117.003
e) altri	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>	<b>- 116.453</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:</b>	
<b>18. Rivalutazioni</b>	
a) da partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni	
d) altre	
<b>19. Svalutazioni</b>	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni	
d) altre	
<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>	
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>136.061</b>
22. Imposte sul reddito d'esercizio irap	83.166
22. Imposte sul reddito d'esercizio ires	27.177
Imposte esercizio precedente	
22. Imposte differite e Imposte anticipate	
<b>23. Risultato d'esercizio</b>	<b>25.718</b>

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019 (totale)	budget 2020 (12 mesi) - assemblea dic 2019	budget a settembre 2020 (9 mesi) assemblea dic 2019	situazione al 30/09/2020	DELTA situazione al 30/09/20 con budget mensilizzato	previsione al 31/12/20 aggiornata al 30/09/20	DELTA previsione su budget 2020 (12 mesi)
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>							
servizio depurazione insed.civili	6.372.104	6.866.478	5.149.859	4.726.508	-423.351	6.302.011	-564.467
servizio depurazione insed. produttivi	3.118.512	2.987.250	2.240.438	2.633.213	392.776	3.510.950	523.700
servizio Acquedotto comuni finali	1.182.643	1.003.288	752.466	839.850	87.384	1.116.288	113.000
trattamento reflui	849.181	946.000	709.500	850.689	141.189	1.080.000	134.000
fognature Comunali	1.705.156	1.825.341	1.369.006	1.274.743	-94.263	1.699.324	-126.017
Altri ricavi in A1- ricavi dep, fog e acq anni precedenti	-82.048	-80.000	-60.000	-22.599	37.401	-22.599	57.401
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	95.506			5.313	5.313	5.313	5.313
rettifica per insolvenza applicata in sede di riversamento IRETI							0
Altri ricavi e proventi	905.677	778.008	583.506	697.872	114.366	900.002	121.994
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>14.146.731</b>	<b>14.326.365</b>	<b>10.744.774</b>	<b>11.005.589</b>	<b>260.815</b>	<b>14.591.289</b>	<b>264.924</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>							
Materie prime, sussidiarie e di consumo	959.789	990.000	742.500	693.445	-49.055	920.000	-70.000
Servizi	5.317.682	5.561.550	4.171.163	4.018.583	-152.580	5.556.509	-5.041
Godimento beni di terzi	235.425	230.000	172.500	194.878	22.378	248.861	18.861
Personale	4.039.031	4.097.555	3.073.166	3.075.000	1.834	4.100.000	2.445
Ammortamenti e svalutazioni	2.899.728	2.962.500	2.221.875	1.893.750	-328.125	2.525.000	-437.500
Variazione rimanenze	-81.176						
Accantonamenti per imprevisti, varie ed eventuali	259.582						
Altri accantonamenti							
Oneri diversi di gestione	116.104	104.000	78.000	476.490	398.490	988.405	884.405
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>13.746.165</b>	<b>13.945.605</b>	<b>10.459.204</b>	<b>10.352.146</b>	<b>-107.058</b>	<b>14.338.775</b>	<b>393.170</b>
<b>Risultato operativo (A-B)</b>	<b>400.566</b>	<b>380.760</b>	<b>285.570</b>	<b>653.443</b>	<b>367.873</b>	<b>252.514</b>	<b>-128.246</b>
<b>GESTIONE FINANZIARIA (C)</b>							
Proventi da partecipazioni							
Altri proventi finanziari	2.215	1.000	750	506	-244	550	-450
Interessi ed oneri finanziari diversi	156.884	196.000	147.000	87.753	-59.247	117.003	-78.997
Utili e perdite su cambi							
<b>Saldo gestione finanziaria</b>	<b>-154.669</b>	<b>-195.000</b>	<b>-146.250</b>	<b>-87.247</b>	<b>59.003</b>	<b>-116.453</b>	<b>78.547</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>							
rivalutazioni							
svalutazioni							
<b>Totale rettifiche di attività finanziarie</b>							
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>245.897</b>	<b>185.760</b>	<b>139.320</b>	<b>566.196</b>	<b>426.876</b>	<b>136.061</b>	<b>-49.699</b>

# CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

## **REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 3° TRIMESTRE 2020**

## **NOTA INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

### **Allegato D**

### **Previsione flussi di cassa al 31 dicembre 2020**

---

*RISERVATO*



<b>MONITORAGGIO CASH FLOW DAL 1° OTTOBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020</b>	FORECAST
<b>SALDO AL 1° OTTOBRE 2020</b>	<b>3.561.066</b>
<b>ATTIVITA' OPERATIVA</b>	
<b>INCASSI</b>	
da servizi idrici civili	2.708.921
da servizi idrici produttivi	1.046.956
da altri clienti per vendite e prestazioni	257.529
Altri	194.467
<b>Totale incassi</b>	<b>4.207.874</b>
<b>PAGAMENTI</b>	
Fornitori per materie consumo e servizi	1.813.211
Pagamenti fiscali e contributivi	1.066.147
Personale e Organi amministrativi	567.110
Oneri diversi	177.163
<b>Totale pagamenti</b>	<b>3.623.630</b>
<b>SALDO ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>584.244</b>
<b>ATTIVITA' INVESTIMENTO</b>	
INCASSI	
PAGAMENTI	1.120.552
<b>SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO</b>	<b>-1.120.552</b>
<b>ATTIVITA' FINANZIAMENTO</b>	
Incassi da finanziamenti	0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	371.847
Altri incassi	0
Altri pagamenti	133.907
<b>SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO</b>	<b>-505.754</b>
<b>SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO</b>	<b>-1.042.063</b>
<b>SALDO FINE PERIODO</b>	<b>2.519.004</b>